

Reg. Sent. 741/2025

Depositata il 24.07.2025

N. 1223/2022 R.G. Tribunale

N. 6209/2021 R.G. notizie di reato

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**

**- RITO ORDINARIO -**

-----  
**SENTENZA**

**(art. 544 e segg. c.p.p.)**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Virginia Maria Libera SCALERA - alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

M. M. P. P., nato a (...) il (...), residente a (...) alla Via (...) e di fatto domiciliato a (...) alla Via (...), con domicilio eletto presso il difensore di fiducia avv. G. A. M. del foro di Foggia;

**presente**

**Assistito e difeso di fiducia dall' Avv. Giuseppe Antonio M. del foro di Foggia;**

**IMPUTATO**

A) Del reato di cui all' art. 392 c.p., perché, al fine di esercitare un preteso diritto sull' immobile sito in Via Vomano nr. 4, ceduto in locazione a R. B., pur potendo ricorrere al Giudice, si faceva arbitrariamente ragione da sé, con violenza consistita nel chiudere la porta contro il ginocchio sinistro di R. B. e lo minacciava, inoltre, con frasi intimidatorie del seguente tenore “tu chi sei, che cosa fai qua, che cosa vai trovando”, condotte finalizzata ad ottenere il rilascio dell'immobile.

In Montesilvano, li 6.10.2021

B) Del reato di cui all' art. 582 c.p., perché, con la condotta di cui al capo che precede, nel chiudere violentemente la porta contro il ginocchio sinistro di R. B. gli cagionava lesioni

personali consistite in “Trauma contusivo ginocchio e gamba sx di pregressa lesione dei legamenti e frattura del piatto tibiale, contusione mano dx“ giudicate guaribili in giorni 7 s.c.  
In Montesilvano, li 6.10.2021

## **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa Daniela Di Stefano;
- Avv. P. R. del foro di Pescara, procuratore speciale della costituita parte civile B. R.;
- Avv. G. A. M. del foro di Foggia, difensore di fiducia dell'imputato.

Le parti hanno concluso come da verbale.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con decreto del 16.6.2022, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Pescara, M. M. P. P. è stato tratto a giudizio immediato per rispondere dei reati riportati in epigrafe. All'udienza del 19.1.2023, costituitosi parte civile B. R. a mezzo del proprio procuratore speciale, è stato aperto il dibattimento ed ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti.

All'udienza del 12.10.2023 è stato escusso il teste S. A., Brigadiere dei carabinieri in forza al NOR di Montesilvano mentre, nel corso della successiva seduta del 16.5.2024, è stata esaminata la persona offesa B. R.. Quindi, il Pubblico Ministero ha prodotto il Referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pescara del 6.10.2021, attestante le lesioni partite dal B..

All'udienza del 5.12.2024 è proseguita l'istruttoria mediante l'esame della teste R. C. C. e l'esame dell'imputato M. M. P. P..

All'udienza dell'8.5.2025, esaurita la discussione, il Tribunale ha pronunciato sentenza come da dispositivo di cui è stata data immediata lettura in aula.

L'istruzione espletata non ha dato riscontro alla prospettazione accusatoria.

Dall'assunzione delle prove richieste è emerso, invero, come a sostegno della colpevolezza dell'imputato vi siano le sole dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile.

Invero, R. B., sentito in dibattimento all'udienza del 16.5.2024, ha riferito che in data 5.10.2021, sentiva bussare forte alla porta d'ingresso della sua abitazione e, aperta la porta, si trovava dinanzi un ragazzo alto, accompagnato da una giovane. Il ragazzo gli diceva: “Chi sei

tu...che ci fai qui”. E dunque, il B. richiudeva la porta, ma il giovane glielo impediva frapponendo tra quella e l’uscio il proprio piede. Il B., a quel punto, puntando il ginocchio contro la porta, faceva forza per chiuderla. Tuttavia, il ginocchio gli cedeva ed egli si vedeva costretto ad allentare la pressione sulla porta. Ne seguiva la caduta a terra del giovane che, da terra, cercava di afferrare il B. per le gambe, tanto che questi, ancora, si vedeva costretto a sferrargli un pugno e poi ad afferrarlo con forza dalla maglietta per allontanarlo.

La persona offesa ha altresì riferito che, immediatamente dopo tale confronto, all’atto dell’intervento dei Carabinieri egli si rendeva conto che il ragazzo in questione era il figlio del proprietario dell’appartamento concessogli in locazione (M. M. P. P.). A tal proposito, il teste ha precisato anche che all’epoca dei fatti, era in corso in Tribunale una procedura di sfratto per morosità nei suoi confronti. In ultimo, a fronte delle domande rivoltegli dal Pubblico Ministero, in merito all’accesso in casa del M., il B., ha risposto negativamente, aggiungendo che invece questi era caduto quando egli aveva mollato la presa della porta, e siccome a suo dire gli stava “per prendere le gambe” lo aveva colpito con un pugno.

Inoltre, interrogato sulle minacce asseritamente ricevute, il teste ha dichiarato che a suo parere l’atteggiamento del M. era stato minaccioso, potendo ritenersi che l’avergli impedito di chiudere la porta costituisse un vero e proprio atto di violenza. Egli ha comunque precisato di non essere stato mai colpito dal M..

Alla domanda del difensore dell’imputato, che gli ha chiesto se sapesse di aver cagionato lesioni al M., il B. ha risposto di non saperlo (deve in merito rilevarsi che lo stesso B. è stato condannato con decreto penale per il reato di lesioni, acquisito agli atti del dibattimento).

Orbene, così ricostruite le dichiarazioni della parte civile, è avviso di questo Tribunale che le stesse non siano sufficienti da sé sole a ritenere provata l’ipotesi accusatoria, atteso che tali dichiarazioni si confrontano con ulteriori acquisizioni probatorie di segno non convergente e talora contrapposto, sia per la parte concernente i motivi della condotta dell’imputato che per quella relativa alle modalità dell’accaduto.

In particolare, dall’esame della teste R. C. C., reso all’udienza del 5.12.2024, non si traggono obiettive conferme della commissione da parte dell’imputato delle condotte a lui ascritte.

In particolare, la predetta teste, ha riferito che in data 5.10.2021, ella aveva accompagnato il suo compagno M. M. P. P. presso l’abitazione del B., per chiedergli quando avrebbe rilasciato

l'appartamento, atteso che era in corso uno sfratto. La stessa ha precisato che avevano suonato il campanello senza ottenere risposta, e che dunque il M.

bussava con la mano alla porta, fino a quando il B. la apriva, invitandolo ad entrare. Tuttavia, quando il M. si qualificava, spiegando di essere il figlio del proprietario dell'appartamento, il B. gli sbatteva la porta in faccia, nell'evidente tentativo di farlo uscire fuori dalla casa, colpendolo e cagionandogli uno "stordimento". Il B., poi, lo afferrava con forza dalla maglietta e lo sbatteva a terra, per poi colpirlo con un pugno. La teste ha precisato altresì di aver urlato forte per lo spavento chiedendo aiuto agli inquilini residenti nel palazzo, ma il M. fortunatamente riusciva a sfuggire all'aggressione e a scendere al piano di sotto, ove telefonicamente i due allertavano i Carabinieri. In ultimo la R. ha negato categoricamente che il M. avesse proferito minacce o posto in essere atti violenti nei confronti del B..

Le dichiarazioni rese dal teste S. A., Brigadiere dei Carabinieri in forza al NOR di Montesilvano, all'udienza del 12.10.2023, appaiono coerenti con il racconto della teste R. e dello stesso imputato.

In particolare, il S. ha riferito di essere intervenuto in data 5.10.2021 presso l'abitazione del B., sita in (...) alla Via (...), su chiamata telefonica di M. M. e della compagna (R. C. C.).

Giunto sul posto, egli trovava "una situazione abbastanza tranquilla", non notava persone ferite, dai presenti interessati, e apprendeva che il B. viveva nell'appartamento di proprietà dei genitori di M. M. P. P., che gli era stato concesso in locazione, e che era in corso una procedura di sfratto a causa del mancato versamento dei canoni pattuiti.

L'imputato, acconsentendo di sottoporsi ad esame, all'udienza del 5.12.2024, ha dichiarato che il 5.10.2021, verso l'ora di pranzo si era recato con la compagna R. C. C. presso l'appartamento concesso in affitto al B. dai suoi genitori e dopo aver suonato invano al campanello, bussava con le mani alla porta, fintanto che quest'ultimo andava ad aprire. Il B. lo invitava ad entrare, ma dopo che il M. gli diceva di essere il figlio della proprietaria dell'immobile, questi gli sbatteva letteralmente la porta in faccia, colpendolo con violenza al naso, nel tentativo di buttarlo fuori casa, tanto che gli provocava "uno stordimento". Quindi, il B. lo afferrava al collo attraverso la maglietta che indossava e lo sbatteva a terra e dopo essere montato a cavalcioni sul suo corpo gli sferrava un pugno sul naso. Il M., infine, ha precisato di essere poi riuscito a divincolarsi e a fuggire insieme alla fidanzata al piano sottostante, da dove i due telefonavano ai carabinieri chiedendo un loro intervento. Il M. ha riferito di aver

riportato una microfrattura del setto nasale a seguito dell'aggressione subita da parte del B., e di aver sporta denuncia nei confronti di questi da cui era scaturito un procedimento penale a suo carico (vedasi in atti decreto penale di condanna n. (...) emesso dal Gip del Tribunale di Pescara il (...)). Su domanda del difensore, il M. ha chiarito di essersi recato quel giorno presso l'abitazione del B. per chiedergli i tempi del rilascio dell'immobile, in quanto già vi era uno sfratto in corso di esecuzione ed aveva necessità di ristrutturarlo e di trasferirvi la propria residenza. Infine, egli ha negato categoricamente di aver minacciato o agito con violenza nei confronti del B. asserendo invece, di aver subito una violenta aggressione da parte di questi, riportandone importanti lesioni personali.

Orbene, alla luce di tali elementi, ritiene il Tribunale che la prospettazione accusatoria non risulti univocamente provata, atteso che la stessa si fonda, sostanzialmente, sulle dichiarazioni del B., che, oltre a non risultare riscontrate, paiono in frontale contrasto con quanto riferito dalla R. e con le ulteriori emergenze istruttorie.

Come da giurisprudenza costante, infatti, ove la p.o. sia costituita parte civile – atteso l'interesse anche economico di cui essa è portatrice – la dichiarazione della persona offesa dovrà essere valutata con maggiore cautela da parte del giudicante, e, dunque, rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone, deve essere più rigorosa la valutazione delle sue dichiarazioni ai fini del controllo dell'attendibilità. Individua un criterio di opportunità, nel vaglio delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, l'accertamento del riscontro di altri elementi, con la precisazione che la verifica estrinseca non significa che necessariamente la testimonianza deve essere corroborata da "elementi di riscontro" essendo questi richiesti solo per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel comma 3° dell'art. 192 c.p.p. (Cass. S.U. n. 41461/2012). Orbene, nel caso di specie, non può accedersi alla prospettazione degli eventi nei termini offerti dalla p.o., per le criticità di seguito segnalate.

In particolare, la dinamica fisica dello scontro, nei termini descritti dal B., oltre ad apparire poco credibile (da aggredito il B. avrebbe sferrato un pugno al M., cagionandogli la frattura del setto nasale, circostanza che però egli non ha descritto e rammentato) non collima punto con quella descritta dalla R., e non pare riscontrata in alcun modo, mentre pare confortare la ricostruzione di tale ultima teste sia la circostanza che il M. abbia riportato importanti lesioni, sia il fatto che siano stati i due giovani a contattare i carabinieri (in una circostanza in cui

sarebbe stato fisiologico lo facesse il B. che, secondo la propria versione, si è trovato a fronteggiare l'improvvisa aggressione di due giovani che pretendevano con la forza di accedere alla sua abitazione). Pertanto, la testimonianza del B. (che appare incerta, generica, e in contrasto con le ulteriori emergenze processuali), non può fondare la ricostruzione cui accedere e dunque la colpevolezza del M..

Quanto alle lesioni riportate dal B., refertate il 6.10.2021 per "trama contusivo al ginocchio e gamba sx, mano dx", non sono idonee a provare in modo inequivoco la dinamica de fatti e la modalità con cui le lesioni siano state cagionate (essendo le stesse compatibili anche con la ricostruzione dei fatti offerta dal M. e dalla R.).

Infine, è appena il caso di rilevare come la vicenda in esame si ponga all'interno di un quadro di rapporti conflittuali tra le parti, come emerso in dibattimento, riguardo le vicende giudiziarie relative alla procedura di sfratto determinata dalla morosità del B..

Conclusivamente, le dichiarazioni dei testi A. S. e R. C. C. e dell'imputato M., alla luce della loro concordanza, oltre che l'impossibilità di trarre conferma esterna delle dichiarazioni della parte civile B. R. inducono a ritenere non raggiunta la prova che M. abbia posto in essere comportamenti minacciosi cagionato lesioni personali al B., né che lo stesso abbia tentato di farsi giustizia da sé.

In merito, i n primo luogo deve rilevarsi come l'azione contestata in imputazione – i.e.- chiudere la porta contro il ginocchio sinistro del B. - appaia, logicamente e cronologicamente, poco sensata, (è evidente che, anche nel caso in cui il B. abbia effettivamente tentato di chiudere la porta con il ginocchio, per impedire al M. l'accesso all'interno dell'abitazione, l'azione di frapporre tra sé e la porta il proprio ginocchio non poteva che essere successiva all'apertura della porta da parte dell'agente). In secondo luogo, non può dirsi per certo (attesa la scarsa attendibilità attribuibile alla p.o., che la vicenda sia andata esattamente nei termini da questa descritti, e che, effettivamente, il M. abbia cercato di entrare con la forza all'interno dell'abitazione.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, si impone l'assoluzione dell'imputato, ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p. per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve M. M. P. P. dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Termine al 6.8.2025 per il deposito della motivazione.

Pescara, 8.5.2025

IL GIUDICE

(dott.ssa Virginia Maria Libera Scalera)